



LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 25 11 1983 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14 12 1983 N. 0050

SUPPLEMENTO ORDINARIO 00 00 1900 N. 0000

Norme per l' attuazione del diritto allo studio universitario.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

(Principi ed obiettivi)

La Regione Liguria in attuazione dell' articolo 4 dello Statuto dell' articolo 44 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 e del decreto legge 31 ottobre 1979 n. 536 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979 n. 642 al fine di realizzare le condizioni per rendere effettivo l' esercizio del diritto allo studio rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l' accesso agli studi universitari a coloro che pur capaci e meritevoli sono privi di mezzi. L' attuazione del diritto allo studio avviene nel rispetto del pluralismo degli indirizzi culturali in conformita' con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo. La Regione collabora con l' Universita' degli Studi di Genova e con gli Istituti di istruzione superiore di grado universitario per la migliore realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2

(Tipologia degli interventi)

L' attuazione del diritto allo studio nell' ambito universitario viene realizzata con i seguenti interventi: a) attivita' di consulenza e di orientamento professionale; b) servizi abitativi; c) mense universitarie; d) assegni di studio; e) borse di studio; f) prestiti d' onore; g) facilitazioni di trasporto; h) servizio editoriale e librario; i) servizi per le attivita' culturali e turistiche; l) attivita' di promozione sportiva; m) ogni altro intervento e servizio previsto dal piano triennale di cui all' articolo 19. L' assistenza sanitaria e' erogata ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e delle relative norme statali e regionali di attuazione. Gli interventi di cui al presente articolo sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali di carattere didattico e scientifico dell' Universita' e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario ed in armonia col calendario accademico dando prioritari ai servizi di carattere collettivo.

ARTICOLO 3

(Destinatari degli interventi)

Possono fruire degli interventi di cui all' articolo 2 tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma a scuole dirette a fini speciali a scuole di specializzazione a corsi di perfezionamento previsti dalla legislazione vigente in materia e al dottorato di ricerca che si svolgono presso l' Universita' degli Studi di Genova e presso gli Istituti di istruzione superiore di grado universitario aventi la sede principale nel territorio della Regione. Degli interventi di cui alla lettera a) dell' articolo 2 possono fruire anche gli studenti iscritti ad Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Gli interventi di cui alle lettere b) d) e) sono fruibili solo a seguito di concorso aperto agli studenti universitari che non abbiano ancora conseguito lauree o diplomi universitari. Gli utenti concorrono di norma agli oneri dei servizi in relazione alle fasce di reddito di appartenenza. E' garantita parita' di trattamento a tutti gli studenti universitari indipendentemente dalla regione di provenienza. Gli studenti stranieri gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto qualità di rifugiati politici usufruiscono nei limiti stabiliti dalle norme dello Stato dei servizi e delle provvidenze di cui alla presente legge ad eccezione dell' assegno di studio salvo quanto stabilito per i cittadini degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e per i cittadini di altri Stati da accordi o convenzioni internazionali.

TITOLO II

STRUTTURA OPERATIVA

ARTICOLO 4

(Ente regionale per il diritto allo studio universitario - ERSU)

E' istituito a norma dell' articolo 60 dello Statuto della Regione l' Ente regionale per il diritto allo studio universitario(ERSU) avente autonomia amministrativa e personalità giuridica di diritto pubblico con il compito di attuare in collaborazione con l' Universita' e nell' ambito degli indirizzi deliberati dal Consiglio regionale gli interventi previsti all' articolo 2. L' Ente e' retto dalle norme di cui alla presente legge e dallo Statuto. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva lo Statuto dell' Ente il quale stabilisce: a) la sede dell' Ente; b) le modalità inerenti alla nomina del presidente e del vicepresidente; c) la revoca la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione; d) le modalità di convocazione di svolgimento delle sedute e di votazione del Consiglio di Amministrazione; e) le modalità per l' articolazione anche in forma decentrata delle strutture con riferimento alla natura e dimensione delle attività svolte dall' Ente ed alla popolazione studentesca; f) ogni altro contenuto previsto dalla presente legge. Le modifiche e la revisione dello Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione dell' Ente e sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 5

(Organi dell' Ente)

Sono organi dell' Ente: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 6

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione dell' Ente nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e' composto da: a) tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale ed esterni allo stesso di cui uno in rappresentanza delle minoranze; b) il Rettore dell' Universita' o un suo delegato; c) il Sindaco del Comune di Genova o Assessore suo delegato; d) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o Assessori loro delegati; e) tre docenti uno per ciascuna delle seguenti categorie eletti dagli appartenenti

alle rispettive categorie del corpo docente ed a quelle alle stesse equiparabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382: - professori ordinari e straordinari; - professori associati; - ricercatori universitari; f) quattro studenti universitari eletti dagli studenti stessi. Le elezioni delle categorie di cui alla lettera e) f) si svolgono con le stesse modalita' e nella stessa occasione previste per la elezione degli organi collegiali universitari. Fino alla prima elezione utile di cui al comma precedente i componenti di cui alle lettere e) f) sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell' Universita' nell' ambito rispettivamente dei docenti e degli studenti. Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito purché due terzi dei membri siano stati designati dalle rispettive componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal direttore dell' Ente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni salvo surroga dei singoli componenti in caso di cessazione dall' incarico degli stessi; i rappresentanti della Regione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo dovranno essere surrogati immediatamente dopo l' elezione del Consiglio regionale mentre la componente studentesca viene rinnovata ogni due anni. In ogni caso i membri subentranti cessano anch' essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell' organo. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina dei rispettivi sostituti. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene corrisposta con deliberazione del Consiglio stesso una indennita' mensile non superiore a quella prevista per il Sindaco di un Comune con popolazione pari a 100.000 abitanti.

Tale indennita' non e' cumulabile con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso Enti pubblici e qualora queste siano inferiori deve essere prevista la corresponsione della sola differenza. Agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione viene corrisposta una indennita' di lire 30.000 per ogni giornata di seduta del Consiglio stesso elevata a lire 45.000 per il Vicepresidente. A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 7

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione spetta: 1) eleggere il Presidente e il Vice presidente; 2) nominare il Direttore dell' Ente; 3) deliberare gli atti riguardanti: a) il regolamento di amministrazione e di contabilita' b) la pianta e il regolamento organico c) il bilancio di previsione e le relative variazioni d) il conto consuntivo e) il regolamento degli interventi f) il regolamento di disciplina della vita comunitaria nelle strutture abitative g) le modalita' di attuazione degli interventi previsti dal piano triennale di cui all' articolo 19 h) le tariffe dei servizi e le fasce di reddito a norma dell' articolo 28 i) i criteri e le modalita' per la concessione dei benefici previsti all' articolo 29 l) gli assegni di studio le borse di studio e i prestiti d' onore rispettivamente previsti agli articoli 27 29 e 30 m) le liti attive e passive le rinunce e le transazioni n) la progettazione e l' esecuzione delle opere edilizie per l' espletamento delle funzioni di propria competenza previste dal piano di cui all' articolo 19 l' acquisto delle relative attrezzature nonche' la loro manutenzione o) i contratti di acquisto alienazione locazione appalto di opere nelle forme e con le modalita' stabilite per i contratti della Regione e le convenzioni. Per una stessa o analoga fornitura non si potra' procedere con piu' contratti stipulati simultaneamente o dilazionati nel tempo p) i provvedimenti indicati dalla presente legge ed ogni altro provvedimento di competenza dell' Ente per il quale le leggi i regolamenti e lo Statuto non prevedano la espressa attribuzione ad altro organo. Il Consiglio di Amministrazione per gli atti di piu' rilevante interesse quali i regolamenti le tariffe dei servizi e la determinazione delle fasce di reddito promuove la consultazione degli utenti e di altre forze sociali interessate alla materia oggetto della presente legge.

ARTICOLO 8

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi; si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno cinque componenti o del Presidente del Collegio dei Revisori; in questi ultimi due casi i richiedenti indicano gli argomenti da trattare. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 9

(Presidente e Vicepresidente dell' Ente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Ente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l' ordine del giorno delle relative sedute; da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e sottoscrive gli atti dell' Ente. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza impedimento o cessazione dalla carica. Nell' ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o del Vicepresidente il Consiglio di Amministrazione deve procedere entro quindici giorni alla nuova elezione.

ARTICOLO 10

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso di comprovata esperienza tecnico - amministrativa eletti dal Consiglio regionale: - uno effettivo su proposta della Giunta; - gli altri membri effettivi e i due membri supplenti con voto limitato per entrambi ad un solo nominativo. I componenti del collegio dei Revisori durano in carica quattro anni. Il Presidente del Collegio e' eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un' indennita' mensile di lire 35.000 lorde.

ARTICOLO 11

(Competenze del Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell' Ente redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarita' dell' amministrazione. Il Collegio dei Revisori compila annualmente una relazione sull' andamento della gestione dell' Ente e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata da eventuali controdeduzioni del Consiglio di amministrazione dell' Ente in ordine ai rilievi formulati. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle cui convocazioni deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti il Consiglio stesso.

ARTICOLO 12

(Incompatibilita')

Non possono far parte degli organi dell' Ente coloro che forniscono beni o prestano servizi all' Ente o svolgono attivita' per conto di societa' aziende od imprese che forniscono beni o prestano servizi allo stesso e coloro che hanno liti pendenti concernenti l' Ente.

ARTICOLO 13

(Direttore)

Il Direttore e' nominato con le modalita' e le procedure stabilite dal regolamento organico tra i dipendenti della piu' elevata qualifica funzionale dell' Ente. Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i verbali. E' preposto alla direzione del personale e sovraindente al buon funzionamento dei servizi promuovendo anche periodiche riunioni dei rispettivi responsabili; sottoscrive gli atti contabili predispone la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto e dai regolamenti dell' Ente.

ARTICOLO 14

(Personale dell' Ente)

Ai dipendenti dell' Ente si applica lo stato giuridico ed economico di cui all' accordo nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario. L' Ente puo' assumere senza concorso il personale necessario a svolgere funzioni temporanee in sostituzione di altro assente per maternita' ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 o comunque in sostituzione di dipendenti di ruolo temporaneamente assenti nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il personale in servizio presso l' Ente fruisce di norma dei congedi ordinari nei periodi di interruzione dell' attivita' accademica. Il personale dell' Ente ai fini del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza e' iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie all' Istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti Enti locali(INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti Enti locali(CPDEL)

TITOLO III

CONTABILITA' DELL' ENTE

ARTICOLO 15

(Bilancio preventivo conto consuntivo e contabilita' dell' Ente)

Il bilancio preventivo annuale il conto consuntivo e la contabilita' finanziaria e patrimoniale dell' Ente si uniformano con i necessari adattamenti alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 << Norme in materia di bilancio e contabilita' regionale >>. La materia forma oggetto del regolamento di contabilita' di cui all' art. 7 punto 3 lettera a). L' esercizio finanziario dell' Ente al quale deve riferirsi il bilancio di previsione coincide con l' anno solare. Il bilancio preventivo e' presentato dal presidente dell' Ente entro il 31 maggio dell' anno precedente a quello cui si riferisce al Consiglio di Amministrazione che lo adotta entro il 31 luglio successivo. Il conto consuntivo e' presentato dal presidente dell' Ente entro novanta giorni dalla chiusura dell' esercizio al Consiglio di Amministrazione che lo adotta entro il 31 maggio successivo. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono allegati rispettivamente al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Regione ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 108 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42.

ARTICOLO 16

(Finanziamento dell' Ente)

Alle spese correnti e di investimento dell' Ente si provvede con: a) somme stanziare dalla Regione nel proprio bilancio annuale relativo a spese correnti ed eventualmente di investimento; b) proventi delle tasse e contributi di cui all' articolo 17 della presente legge; c) proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi; d) entrate derivanti dalle rendite interessi e frutti dei beni patrimoniali destinati dalla Regione ai servizi dell' Ente; e) ogni altra entrata derivante da contribuzioni di Comuni di altri Enti pubblici e di privati.

ARTICOLO 17

(Tasse e contributi)

La tassa prevista al primo comma dell' articolo 190 del Testo Unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 a carico di coloro che conseguono l' abilitazione all' esercizio professionale con la presente legge costituisce entrata della Regione. Parimenti costituiscono entrata della Regione i contributi di cui all' articolo 2 della legge 18 dicembre 1951 n. 1551 e gli eventuali proventi di cui all' articolo 4 della medesima legge.

ARTICOLO 18

(Patrimonio)

L' Ente e' dotato di un proprio patrimonio la cui costituzione puo' avvenire oltre che a norma dei successivi commi del presente articolo per acquisto donazione eredita' e legato. I beni mobili ed immobili trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e del decreto legge 31 ottobre 1979 n. 536 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979 n. 642 sono trasferiti in proprieta' all' Ente. I beni mobili ed immobili successivamente acquisiti dalla Regione per l' attuazione del diritto allo studio universitario sono trasferiti in proprieta' all' Ente.

TITOLO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

ARTICOLO 19

(Programmazione regionale)

Il Consiglio regionale tenendo conto delle richieste formulate dall' Ente in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e nei limiti di cui al bilancio regionale pluriennale approva su proposta della Giunta il piano triennale degli interventi per il diritto allo studio nell' Universita'. Tale piano prevede gli obiettivi e gli interventi da realizzare fissandone la priorita' determina l' ammontare dei finanziamenti ripartendoli tra i singoli servizi e verifica i risultati conseguiti in rapporto al piano precedente.

ARTICOLO 20

(Competenze della Regione sugli atti dell' Ente)

Oltre alle modifiche e alla revisione dello Statuto dell' Ente sono sottoposti all' approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta i provvedimenti di cui all' articolo 7 punto 3 lettere a) b) c)

d). Sono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente i provvedimenti riguardanti: a) il regolamento degli interventi; b) il regolamento di disciplina della vita comunitaria nelle strutture abitative; c) le tariffe dei servizi e la determinazione delle fasce di reddito in base alle quali e' consentito l' accesso agli stessi ai sensi degli articoli 3 e 28; d) il numero e l' ammontare degli assegni e delle borse di studio. Sono sottoposti al controllo di legittimita' e di merito della Giunta regionale con le modalita' di cui ai successivi commi i provvedimenti riguardanti: a) le liti attive e passive le rinunce e le transazioni di importo superiore al valore di lire 50.000.000; b) i provvedimenti di cui all' art. 14 secondo comma; c) la progettazione l' esecuzione di opere edilizie e la loro manutenzione straordinaria di importo superiore al valore di lire 50.000.000; d) i contratti il cui valore superi i 50.000.000; e) le convenzioni il cui valore superi i 30.000.000; f) le modifiche anche temporanee alla posizione giuridica del personale dipendente. I provvedimenti di cui al terzo comma sono inviati entro otto giorni dalla loro adozione alla Regione e diventano esecutivi se entro trenta giorni dal ricevimento la Giunta non ne pronuncia l' annullamento o il diniego di approvazione ovvero non richiede chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione. In quest' ultimo caso le deliberazioni divengono esecutive se la Giunta non ne pronuncia l' annullamento o il diniego di approvazione entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi trasmessi dall' Ente. L' elenco dei provvedimenti diversi da quelli previsti dai primi tre commi del presente articolo deve essere trasmesso alla Regione entro otto giorni dall' adozione; la Giunta regionale puo' chiederne copia. Sono fatti salvi i controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953 n. 62 sulle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 21

(Vigilanza della Giunta regionale sull' amministrazione dell' Ente)

La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione dell' Ente ai sensi dell' articolo 60 dello Statuto. A tal fine puo': a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell' Ente; b) provvedere previa diffida ai competenti organi per il compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino l' adempimento; c) proporre al Consiglio regionale lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell' Ente per grave violazione di leggi o di regolamenti per persistenti inadempienze su atti dovuti per persistente inattivita' o per attivita' tali da compromettere il buon funzionamento dell' Ente e provvedere alla conseguente nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione dell' Ente e per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale deve essere provveduto alla nomina del nuovo Consiglio.

ARTICOLO 22

(Ulteriori attribuzioni della Giunta regionale)

La Giunta regionale promuove intese con altre Regioni ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 per interventi in materia di diritto allo studio universitario nei confronti degli studenti iscritti all' Universita' degli studi di Genova che abbiano la residenza in Comuni di altre regioni e degli studenti residenti in Comuni della Liguria che siano iscritti ad altre Universita' od Istituti di istruzione superiore di grado universitario.

TITOLO V

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 23

(Funzionamento e gestione degli interventi)

Il regolamento degli interventi previsto all' articolo 7 punto 3 lettera e) deve prevedere e regolare forma di partecipazione e di controllo sulla funzionalita' degli interventi medesimi da parte dell' utenza. Al fine di ottenere la migliore efficacia degli interventi l' economicita' di gestione e l' uniformita' di trattamento per tutti gli utenti l' Ente collabora con gli enti locali per l' eventuale utilizzazione delle rispettive strutture ed attrezzature. L' Ente collabora con l' Universita' per la realizzazione degli interventi di sostegno didattico.

ARTICOLO 24

(Attivita' di consulenza e orientamento professionale)

L' attivita' di consulenza e orientamento professionale ha la funzione di indirizzare gli studenti compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado ed artistica nella scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali alla situazione occupazionale e agli sbocchi professionali fornendo agli studenti tutte le notizie e le informazioni sull' attivita' e sui servizi universitari nonche' sui diritti e doveri degli utenti.

ARTICOLO 25

(Servizi abitativi)

I servizi abitativi possono essere organizzati in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti un' agevole frequenza ai corsi di studio. In caso di comprovata impossibilita' di soddisfare le richieste degli aventi diritto con strutture proprie l' Ente puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti gestori di residenze. Nelle strutture abitative sono resi disponibili ove esistenti spazi per servizi collettivi quali biblioteche sale per riunioni di ricreazione e di refezione. La vita comunitaria nelle strutture abitative e' disciplinata dal regolamento degli interventi. Alle strutture abitative possono accedere per pubblico concorso i soggetti indicati all' articolo 3 che si risiedono in localita' non raggiungibili agevolmente ogni giorno e il cui reddito sia compreso in una delle fasce di cui all' articolo 28. Per partecipare al concorso gli studenti devono possedere i requisiti di merito stabiliti nel relativo bando. L' esistenza dei requisiti di cui al precedente comma e' accertata da una commissione nominata dal presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Ente composta da due studenti che non abbiano presentato domanda di partecipazione al relativo concorso da due funzionari in servizio presso l' Ente designati dal Consiglio stesso e da due docenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell' Universita' uno dei quali assume la presidenza della commissione. Sulla base dell' accertamento effettuato dalla commissione il Consiglio di Amministrazione formula la graduatoria dando prioritari a parita' di posizione in graduatoria a coloro che fruiscono di minor reddito. Le tariffe per la fruizione del servizio sono stabilite secondo i criteri di cui all' articolo 28; dette tariffe sono comunque uguali sia per i casi in cui l' Ente fornisce direttamente gli alloggi sia per il caso in cui si convenziona ai sensi del secondo comma. I posti che risultino vacanti dopo l' espletamento dei concorsi possono essere assegnati anche a soggetti non appartenenti alle fasce di reddito di cui all' articolo 28; in tal caso la tariffa per la fruizione del servizio e' pari al costo dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione dell' Ente puo' mettere a disposizione degli enti locali di associazioni e di istituti pubblici e privati mediante convenzioni le strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico durante i periodi di vacanza dell' attivita' accademica.

ARTICOLO 26

(Mense universitarie)

Il servizio di mensa e' gestito direttamente dall' Ente. Solo in caso di comprovata impossibilita' di far fronte alle esigenze dell' utenza attraverso le strutture dell' Ente e' consentita la stipulazione di convenzioni con soggetti gestori di analogo servizio dando la preferenza a convenzioni con enti pubblici. Il Consiglio di Amministrazione nomina una commissione di verifica della qualita' del servizio la cui composizione e' prevista nel regolamento degli interventi. La partecipazione alle spese da parte degli utenti e' determinata con riferimento alle fasce di reddito di cui all' articolo 28. Del servizio di mensa possono usufruire alle medesime condizioni anche studenti di altre Universita' con le quali l' Ente si sia convenzionato nonche' gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed artistica in possesso dei requisiti previsti all' articolo 10 secondo comma della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23 alle condizioni stabilite dalle convenzioni tra l' Ente e il Comune di residenza purché sia garantita la funzionalita' del servizio e la copertura dei costi. Il personale docente e quello dipendente dall' Ateneo puo' usufruire della mensa sulla base di convenzioni fra l' Universita' e l' Ente non onerose per quest' ultimo.

ARTICOLO 27

(Assegno di studio)

L' assegno di studio universitario viene attribuito per concorso limitatamente ad un solo corso di laurea o di diploma universitario agli studenti regolarmente iscritti ai corsi dell' Universita' degli studi di Genova e ad Istituti di istruzione superiore di grado universitario. L' assegno di studio e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa che non consenta la regolare frequenza ai corsi. L' assegno di studio non e' cumulabile con altri assegni borse di studio e posti gratuiti in servizi abitativi; in tal caso lo studente ha facolta' di optare per il godimento dell' una o dell' altra provvidenza. Si deroga al disposto di cui al comma precedente per i soggetti portatori di handicap riconosciuti come tali ai sensi della normativa vigente in materia. L' assegno di studio puo' essere erogato sia mediante la corresponsione gratuita di servizi sia mediante la corresponsione di una somma di denaro sia in forma mista. Il Consiglio di Amministrazione dell' Ente determina annualmente anche sulla base del piano triennale di cui all' articolo 19: a) il numero degli assegni da erogare mediante la corresponsione gratuita dei servizi; b) l' ammontare complessivo degli assegni in denaro l' ammontare di ciascuno di essi e le modalita' di erogazione. Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel Comune ove hanno sede i corsi o in localita' dalla quale si possa agevolmente raggiungere ogni giorno con mezzi pubblici le sedi medesime l' ammontare dell' assegno di studio non puo' essere superiore al 50 per cento di quello previsto per gli altri studenti. Il piano di cui all' articolo 19 puo' prevedere che l' assegno di studio possa essere erogato esclusivamente tramite la corresponsione gratuita di servizi. Sono ammessi a concorso gli studenti il cui reddito e' compreso nella minor fascia di reddito tra quelle determinate ai sensi dell' articolo 28. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno aver superato il numero stabilito dal bando di concorso di esami del piano di studi prescelto ed approvato ai sensi di legge. Nella formulazione del bando di concorso il Consiglio di Amministrazione relativamente ai requisiti di merito degli studenti di cui al comma precedente terra' conto delle indicazioni dell' Universita' degli studi e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario.

Il Consiglio di Amministrazione puo' riservare una quota del fondo destinato agli assegni agli studenti del primo anno di corso. La graduatoria dei concorrenti e' approvata dal Consiglio di Amministrazione. A parita' di posizione nella graduatoria l' Assegno e' conferito allo studente con famiglia propria e successivamente a chi ha conseguito la votazione media piu' alta. L' assegno di studio viene confermato fino all' ultimo anno di corso sempre che lo studente risulti mantenere il possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al bando di concorso. In casi eccezionali dovuti a gravi motivi di salute e di famiglia l' assegno puo' essere confermato fino al massimo di due anni fuori corso. Per i soggetti indicati al quarto comma l' assegno puo' essere corrisposto anche mediante dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficolta' individuali.

ARTICOLO 28

(Fasce di reddito)

Il Consiglio di Amministrazione dell' Ente determina annualmente: a) le tariffe per la fruizione degli interventi; b) almeno tre fasce di reddito familiare cui correlare la tariffazione degli interventi. Il reddito va riferito a quello dichiarato per l' anno precedente ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche da tutti i componenti del nucleo familiare in cui e' inserito l' interessato o della famiglia d' origine nel caso in cui l' interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi ed e' comprovato mediante copia dei modelli previsti dalla legge per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ovvero con le dichiarazioni previste alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. L' Ente si avvale della facolta' di cui al settimo comma dell' articolo 7 del DL 1 ottobre 1973 n. 580 convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero viene immediatamente revocata la concessione del servizio salva la denuncia all' autorita' giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato nonche' la ripetizione del valore monetario delle forme di assistenza usufruite indebitamente anche ove necessario roccorrendo alle procedure di cui al Testo Unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. Per gli studenti stranieri le condizioni di reddito sono accertate dall' Ente sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali del loro Paese di origine relative ai rispettivi nuclei familiari debitamente tradotte e vistate dall' autorita' diplomatica o consolare italiana e munite dell' attestazione del controvalore in lire italiane. Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall' Ente con le modalita' piu' idonee. Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione in proporzione al reddito come sopra accertato. Gli interventi sono fruiti a prezzo di costo effettivo dagli utenti il cui reddito supera quello indicato nella fascia piu' alta.

ARTICOLO 29

(Borse di studio)

L' Ente puo' istituire borse di studio annuali da attribuire per concorso a favore degli studenti che pur trovandosi in condzioni economiche disagiate non abbiano potuto fruire dell' assegno di studio o di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi dell' articolo 75 del dPR 11 luglio 1980 n. 382 e dell' articolo 20 del dPR 10 marzo 1982 n. 162. L' ammontare delle borse di studio non puo' superare quello degli assegni di studio. Potranno altresì essere istituite per gli studenti portatori di handicap riconosciuti come tali ai sensi della normativa vigente in materia borse di studio da erogarsi con le modalita' previste al comma 17 dell' articolo 27. In riferimento alle finalita' di cui all' articolo 1 possono inoltre essere concesse per pubblico concorso borse di studio per la frequenza a corsi di specializzazione o di perfezionamento anche all' estero in materia di rilevante interesse scientifico e culturale con particolare riferimento alle esigenze della programmazione regionale.

ARTICOLO 30

(Prestiti d' onore)

L' Ente puo' concedere prestiti d' onore agli studenti universitari compresi in una delle fasce di reddito di cui alla lettera b) del primo comma dell' articolo 28 purché abbiano superato gli esami dell' anno accademico precedente compresi nel piano di studi prescelto ed approvato ai sensi di legge. I prestiti sono concessi al saggio ufficiale dello sconto in vigore al momento della concessione ridotto di un terzo. Le modalita' di restituzione saranno stabilite caso per caso all' atto della concessione.

ARTICOLO 31

(Facilitazioni di trasporto)

L' Ente puo' concedere agli studenti universitari le particolari agevolazioni sulle tariffe dei trasporti urbani ed interurbani di cui all' articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1982 n. 35. Ulteriori agevolazioni sono concesse agli studenti indicati al quarto comma dell' articolo 27 e al loro eventuale accompagnatore. L' importo delle predette agevolazioni rispetto alle tariffe minime regionali e' a carico dell' Ente che provvede a quanto previsto al quarto comma dell' articolo 9 sopra citato.

ARTICOLO 32

(Servizio editoriale e di prestiti librari)

L' Ente istituisce anche in collaborazione con l' Universita' degli studi di Genova garantendo la pluralita' degli orientamenti culturali un servizio editoriale e di prestiti librari al fine di provvedere alla diffusione senza scopi di lucro di materiale didattico e scientifico ad uso degli studenti universitari. L' Ente puo' affidare mediante convenzioni a soggetti operanti nell' ambito universitario che siano espressione delle diverse componenti universitarie e le cui finalita' statutarie siano coerenti con i principi di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione l' effettuazione di tutto o parte del servizio purché ne risulti la convenienza economica per gli utenti. Il Consiglio di Amministrazione dell' Ente accerta nei confronti dei soggetti di cui sopra la persistenza dei suddetti requisiti. Il servizio e' comunque effettuato secondo modalita' da stabilirsi nel regolamento dei servizi.

ARTICOLO 33

(Attivita' culturali ricreative e turistiche)

L' Ente nel quadro dei servizi previsti dall' articolo 2 lettera i) della presente legge promuove in collaborazione con l' Universita' la Regione gli enti locali e le organizzazioni del settore iniziative culturali ricreative e turistiche per gli studenti universitari. In particolare: 1) organizza dibattiti conferenze seminari spettacoli e puo' contribuire all' attuazione di iniziative culturali promosse dagli studenti; 2) favorisce l' istituzione di posti di ritrovo per studenti dotandoli nei limiti delle possibilita' di strumenti ricreativi e di informazione compresi quelli audiovisivi; 3) promuove forme di turismo culturale per gli studenti e favorisce l' effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all' estero a prezzi ridotti mediante accordi con gli organismi a cio' preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere.

ARTICOLO 34

(Attivita' sportiva)

L' Ente appoggia le iniziative promosse dal Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977 n. 394 e collabora con esso per assicurare la partecipazione degli studenti universitari alle attivita' sportive. Promuove l' organizzazione di corsi di iniziazione e perfezionamento nelle varie discipline nonche' l' organizzazione di attivita' sportive ed agonistiche.

ARTICOLO 35

(Esclusione dalla fruizione degli interventi)

Il Consiglio di Amministrazione dell' Ente puo' decidere la revoca del diritto alla fruizione degli interventi di cui al presente titolo o di parte di essi per gli utenti che abbiano violato le norme di gestione. A tal uopo il regolamento dei servizi deve stabilire le procedure per l' applicazione della misura di cui al precedente comma e le garanzie per l' incolpato.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 36

Entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale procede alla designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione ai sensi dell' articolo 6.

ARTICOLO 37

La Giunta regionale successivamente all' emanazione del decreto di cui all' articolo 6 primo comma pronuncia l' estinzione dell' Opera Universitaria dell' Universita' degli Studi di Genova e detta le conseguenti disposizioni per il trasferimento del personale per il trasferimento dei beni di cui al secondo comma dell' articolo 18 nonche' per il sub - ingresso dell' Ente stesso nei rapporti giuridici in corso. Il Presidente della Giunta regionale procede all' insediamento del Consiglio di Amministrazione dell' Ente. Fino all' insediamento del Consiglio di Amministrazione dell' Ente il Consiglio di Amministrazione dell' Opera Universitaria di Genova continuera' a svolgere l' attivita' connessa alle funzioni trasferite nonche' quelle di amministrazione dei beni e del personale. Entro tre mesi dall' insediamento del Consiglio di Amministrazione la Regione approva lo Statuto dell' Ente.

ARTICOLO 38

Il personale appartenente ai ruoli dell' Opera Universitaria di Genova e' inquadrato con decorrenza 1Ø febbraio 1981 nei livelli funzionali di cui alla tabella di equiparazione allegata al DPR 26 aprile 1982 n. 300 e con riferimento alle posizioni funzionali individuali quali risultano da formali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell' Opera Universitaria adottate entro il 31 gennaio 1981.

ARTICOLO 39

Il dipendente dell' Opera Universitaria di Genova avente al 31 ottobre 1979 le funzioni di direttore e' inquadrato nell' VIII livello funzionale dal 1Ø febbraio 1981.

ARTICOLO 40

I dipendenti dell' Opera Universitaria fino all' applicazione dell' accordo nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il periodo 1983- 1984 conservano l' indennita' di turno e l' indennita' di rischio nelle misure previste dall' ordinamento di provenienza. Il personale di cui trattasi ai fini del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza e' iscritto a decorrere rispettivamente dal 1Ø novembre 1979 data di trasferimento alla Regione alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie all' Istituto Nazionale per l' assistenza ai Dipendenti Enti Locali(INADEL)

e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti Enti Locali (CPDEL). Entro se mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' al personale di cui trattasi di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell' ambito dell' assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita' vecchiaia e superstiti.

ARTICOLO 41

Con successiva legge si provvedera' a definire eventuali aspetti normativi concernenti l' indennita' di anzianita' o trattamenti di previdenza maturati presso l' Opera Universitaria di Genova.

ARTICOLO 42

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 25 novembre 1983

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1983

___Num:0043

___Boll__Uff__Num:50

___Boll__Uff__Anno:1983